

Serie Ordinaria - Venerdì 13 gennaio 2012



**Regione
Lombardia**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2727

Criteria e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006

2

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2727

Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Visti: la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e s.m.i.;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 «Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»;

la deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010 del Consiglio Regionale della Lombardia con la quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale;

Considerato che la citata legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede:

- all'art. 80, comma 1, che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 della legge regionale medesima;
- all'art. 80, comma 4, che le funzioni amministrative inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli stessi enti locali, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale;
- all'art. 84 che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengano alle disposizioni in merito, emanate dalla Giunta regionale;
- all'art. 85, che la Giunta regionale assicuri agli Enti locali che intendono avvalersene una idonea collaborazione tecnico-consulativa;
- all'art. 86, le procedure e l'attribuzione delle competenze per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25 e l'accordo sottoscritto il 4 agosto 2006 tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che individuano la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti con riguardo alle autorizzazioni con procedimento «ordinario» ed a quelle con procedimento «semplificato»;

Richiamata la d.g.r. 15 marzo 2006, n. VIII/2121 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12»;

Ravvisata la necessità, alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché dell'esperienza maturata anche in sede di applicazione dei criteri e degli indirizzi approvati dalla richiamata d.g.r. n. 2121/2006, di ridefinire i criteri e le procedure a cui gli enti competenti dovranno attenersi, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite;

Visto il documento elaborato dalla competente D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio con il contributo delle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica, Infrastrutture e Mobilità, Semplificazione e Digitalizzazione e della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Giunta Regionale, concernente:

- criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- appendice A (modulistica e documentazione);
- appendice B (schede degli elementi costitutivi del paesaggio);

Considerato che tali nuovi criteri, costituenti atto a specifica valenza paesaggistica ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano

Paesaggistico Regionale, andranno a sostituire quelli in precedenza approvati dalla citata d.g.r. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato documento «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12», comprensivo delle appendici A (modulistica e documentazione), e B (schede degli elementi costitutivi del paesaggio), che costituisce normativa di riferimento per gli enti ai quali sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'irrogazione delle sanzioni, rispettivamente ai sensi degli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. di revocare, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, la d.g.r. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e l'adozione, a cura della competente D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, delle opportune iniziative per un'adeguata comunicazione e divulgazione del provvedimento stesso.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

**CRITERI E PROCEDURE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI BENI PAESAGGISTICI**

Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio
Unità Organizzativa Progetti integrati e paesaggio - Struttura Paesaggio

Indice

Introduzione

Capitolo 1 - Paesaggio e tutela paesaggistica

- 1.1 La Convenzione Europea del paesaggio.
- 1.2 Tutela paesaggistica del territorio lombardo nel Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010
 - 1.2.1 Ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica
 - 1.2.2 Ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica
- 1.3 Ambiti di "elevata naturalità" (art. 17 delle norme del PPR)
- 1.4 Valutazione paesaggistica dei progetti: il percorso metodologico
 - 1.4.1 Analisi del contesto paesaggistico: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio
 - 1.4.1.1 Il sistema geomorfologico e naturalistico
 - 1.4.1.2 Il sistema antropico
 - 1.4.2 Valutazione paesaggistica del progetto
 - 1.4.2.1 Interventi sull'esistente
 - 1.4.2.2 Nuovi Interventi.
- 1.5 Valutazione paesaggistica nell'ambito delle procedure di VIA: coordinamento con la procedura di autorizzazione paesaggistica

Capitolo 2 - Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica

- 2.1 Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - 2.1.1 la procedura per l'assoggettamento a tutela
- 2.2 Ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - 2.2.1 territori contermini ai laghi
 - 2.2.2 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
 - 2.2.3 le montagne oltre 1.600 metri slm (Alpi) e oltre 1.200 metri slm (Appennini)
 - 2.2.4 ghiacciai
 - 2.2.5 parchi e riserve nazionali e regionali
 - 2.2.6 territori coperti da foreste e da boschi
 - 2.2.7 università agrarie e zone gravate da usi civici
 - 2.2.8 zone umide
 - 2.2.9 zone di interesse archeologico

Capitolo 3 - L'attribuzione delle competenze paesaggistiche (articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12)

- 3.1 Le competenze della Regione
- 3.2 Le competenze attribuite agli Enti locali lombardi.
 - 3.2.1 Comuni
 - 3.2.2 Enti gestori dei Parchi
 - 3.2.3 Comunità Montane
 - 3.2.4 Province
- 3.3 Idoneità degli Enti locali ad esercitare le competenze paesaggistiche
- 3.4 L'esercizio delle competenze paesaggistiche per gli Enti locali "non idonei"

Capitolo 4 - Criteri e procedure per alcune categorie di opere ed interventi

- 4.1 Opere idrauliche
- 4.2 Derivazioni di acque superficiali o sotterranee
 - 4.2.1 Derivazioni di acque superficiali
 - 4.2.2 Derivazioni di acque sotterranee
- 4.3 Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
 - 4.3.1 Fotovoltaico
 - 4.3.2 Eolico
 - 4.3.3 Biomasse
 - 4.3.4 idroelettrico
- 4.4 Impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili
- 4.5 Linee elettriche
- 4.6 Metanodotti
- 4.7 Recupero, trattamento e smaltimento rifiuti
- 4.8 Attività di escavazione
- 4.9 Interventi nelle aree del demanio lacuale
- 4.10 Lavori di pronto soccorso e di somma urgenza
- 4.11 Opere di sistemazione montana
- 4.12 Trasformazione dei boschi
 - 4.12.1 Interventi di sola trasformazione del bosco
 - 4.12.2 Interventi edilizi o infrastrutturali che comportino "anche" la trasformazione del bosco

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012

- 4.13 Infrastrutture della mobilità: strade, ferrovie e corridoi infrastrutturali, strade panoramiche, viabilità antiche e percorsi di fruizione paesaggistica.
 - 4.13.1 Il progetto delle infrastrutture della mobilità come opportunità paesaggistica, il paesaggio come opportunità progettuale.
 - 4.13.2 Ferrovie e corridoi infrastrutturali
- 4.14 Grande distribuzione e logistica (..localizzazione..)
- 4.15 Impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, radiotelevisiva,..)
- 4.16 Sottotetti (trasformazioni e ristrutturazioni)
- 4.17 Cartellonistica

Capitolo 5 - Il procedimento amministrativo in materia di paesaggio

- 5.1 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 - 5.1.1 procedura "ordinaria" ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004
 - 5.1.2 procedura "semplificata" ai sensi del DPR 139/2010
 - 5.1.3 nell'ambito delle "Conferenze di Servizio" (Legge 241/1990 - LR 1/2005)
- 5.2 Procedimento sanzionatorio
- 5.3 Condono
- 5.4 Casi di intervento sostitutivo
 - 5.4.1 in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 - 5.4.2 in caso di inerzia nell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori
- 5.5 Le Commissioni per il Paesaggio (art. 81 LR 12/2005)
- 5.6 Diritto di accesso

Capitolo 6 - Responsabilità dell'azione locale ed attività di supporto e vigilanza della Regione

- 6.1 Responsabilità dell'ente locale e rapporto annuale sullo stato del paesaggio
- 6.2 Attività di supporto e di vigilanza della Regione sui beni paesaggistici
 - 6.2.1 Struttura operativa regionale
 - 6.2.2 Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite
 - 6.2.3 Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)
 - 6.2.4 Attività di vigilanza e monitoraggio della Regione sull'esercizio delle competenze paesaggistiche da parte degli Enti locali.

Appendici

A - modulistica e documentazione

B - schede degli elementi costitutivi del paesaggio

Introduzione

Il presente documento costituisce specifico adempimento a quanto stabilito dall'art. 84 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, rivede, integra ed aggiorna complessivamente i criteri regionali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici nonché le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni di competenza degli Enti locali lombardi.

La necessità di un sostanziale aggiornamento dei criteri regionali approvati nell'anno 2006 (cfr. d.g.r. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006) deriva dalla copiosa produzione normativa e regolamentare intervenuta sulla materia nel corso dell'ultimo quinquennio.

Tali variazioni hanno modificato in modo sostanziale il ruolo della Regione e degli Enti Locali rispetto a quello del Ministero dei beni e delle attività culturali.

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - promulgata a poco più di un anno dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - afferma un principio di forte sussidiarietà: alla Regione attribuisce prevalentemente compiti di indirizzo, orientamento generale e supporto agli Enti locali (Comuni, Consorzi di Parco, Comunità Montane, Province), chiamati al compito di esaminare ed autorizzare i singoli progetti di trasformazione nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

La grande maggioranza delle competenze è attribuita ai comuni, ai quali viene assegnato un maggior peso e ruolo decisivo ed ai quali si chiede, anche, un forte impegno per elevare la sensibilità collettiva verso la salvaguardia del paesaggio e per garantire, tramite la valutazione paesaggistica dei progetti, una migliore qualità delle trasformazioni territoriali.

L'esperienza maturata in questi anni, sia da parte della Regione che degli Enti locali, nonché le numerose modifiche legislative e normative intervenute a livello regionale e, in misura ancor più rilevante, a livello nazionale obbliga a questi aggiornamenti.

Vale la pena ricordare che il D.Lgs. 42/2004, testo unico delle norme in materia di beni culturali e paesaggistici, è stato negli anni recenti soggetto a numerose modifiche ed integrazioni, apportate: dal Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156; dal Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157; dal Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62; dal Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63; dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129; dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14; dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e, da ultimo, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.

Le modifiche alle norme di riferimento hanno comportato, rispetto all'anno 2006, il sostanziale mutamento delle procedure relative al rilascio dei provvedimenti paesaggistici, e indotto la necessità di stabilire nuovi ed aggiornati criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Questa necessità si coniuga con l'opportunità di adeguare la redazione del presente documento agli indirizzi e criteri dettati dal Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010 dal Consiglio Regionale lombardo.

I presenti criteri, che sostituiscono quelli approvati con la d.g.r. 2121/2006, costituiscono il riferimento per la valutazione delle trasformazioni paesaggistiche dei diversi territori di Lombardia e sono stati redatti tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso dell'ultimo quinquennio, facendo anche tesoro dei rilievi e delle criticità segnalati dagli Enti locali.

Parti del documento sono state mantenute, in particolare gli aspetti metodologici nella valutazione paesaggistica dei progetti, mentre la maggior parte del testo è stato riscritto per le procedure, i criteri ed indirizzi relativi alla valutazione di specifiche categorie di opere ed interventi.

CAPITOLO 1 - PAESAGGIO E TUTELA PAESAGGISTICA

Si ritiene fondamentale riprendere, in questo capitolo, il concetto di paesaggio, senza voler fare il punto dei contributi provenienti dagli studiosi delle diverse discipline (geografi, urbanisti, naturalisti, filosofi ecc.), il cui numero sempre crescente indica la riconosciuta complessità del tema, le diverse interpretazioni non sempre convergenti avrebbero, infatti, richiesto di assumere e privilegiare in una sede impropria una corrente di pensiero rispetto ad altre.

Di questo prezioso materiale, la cui produzione risulta particolarmente copiosa dopo la metà degli anni '80, a seguito del dibattito conseguente alla legge "Galasso", potrà utilmente tenere conto chiunque debba confrontarsi con questo poliedrico tema, come progettista o come membro di Commissione Paesaggio, al fine di attribuire al concetto di paesaggio il giusto spessore culturale ed alla sua tutela-valorizzazione una considerazione prioritaria che eviti riduttive interpretazioni monotematiche o imprevisti sacrifici in nome di contingenti finalità utilitaristiche.

1.1 - La Convenzione Europea del paesaggio.

Nell'attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del Paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 gennaio 2006, Supplemento ordinario al n. 16).

Dalla normativa nazionale e dalla Convenzione europea si possono trarre alcune interessanti considerazioni intorno al concetto di "bene paesaggistico".

Nel Codice il termine paesaggio viene definito come *"una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni"*.

L'art. 133 del Codice precisa, inoltre, che le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

E' giusto appunto alla Convenzione Europea del Paesaggio che si deve l'elaborazione di un documento strategico che definisce il ruolo del paesaggio in una moderna società evoluta che vede in questa componente territoriale un fattore determinante per la qualità di vita.

In tale Convenzione il termine "paesaggio" viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici).

Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.

L'individuazione dei beni paesaggistici, in particolare le cosiddette "bellezze d'insieme", richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti ("aspetto" del "complessi" o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce "valore estetico e tradizionale" all'insieme in cui si "compongono".

Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:

- il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con "l'aspetto" del territorio;
- la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una "forma" riconoscibile che caratterizza i paesaggi;
- il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare "valori estetici e tradizionali" rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.

Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012

percepisce (Inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendo una gratificante sensazione di benessere psichico e di "appartenenza" dalla quale dipende largamente la qualità della vita.

In coerenza con questa considerazione si può affermare che non c'è paesaggio senza un soggetto che organizzi i segni presenti in un determinato territorio, che rimarrebbero solo elementi sensibili potenzialmente aggregabili in infiniti paesaggi.

A tali segni il soggetto che li percepisce associa, attraverso un meccanismo simbolico, contenuti derivati dall'esperienza individuale o collettiva, in grado di stabilire tra di essi una maglia relazionale, una specie di sovrastruttura culturale, che li connette in rappresentazioni mentali del territorio denominate "paesaggi".

E' evidente che le strutture territoriali percepibili come paesaggi, proprio in quanto rappresentazioni soggettive, possono variare nel tempo e in relazione alle categorie associative prodotte dalla cultura di provenienza del soggetto che le percepisce.

Proprio in considerazione della particolare attenzione che il Codice pone alla salvaguardia e alla conservazione delle linee fisionomiche del paesaggio, affidate a tessiture paesaggistiche di grande scala territoriale, lo strumento indicato per la gestione "dinamica" di questi valori diffusi è il Piano Paesaggistico Regionale.

Gli Enti locali, nello sviluppare considerazioni di compatibilità paesaggistica anche per interventi di piccola entità, si dovranno sempre rapportare ad una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni, perché questo è il solo modo di cogliere un fenomeno culturale complesso come il paesaggio.

In relazione al valore di bene collettivo primario, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana (principi fondamentali, art. 9), quanto dallo Statuto della Regione Lombardia (disposizioni generali - articolo 3), spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga di conseguire gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza.

Per questo è fondamentale che venga innanzitutto effettuata un'attenta ricognizione dei valori paesaggistici del territorio, valutando e verificando come questi possano essere mantenuti e valorizzati pur in presenza di significative e costanti trasformazioni territoriali.

La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli "elementi costitutivi" del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico-culturale: i paesaggi.

La tutela e la qualificazione paesaggistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme, ma anche nell'attenzione alla qualità paesaggistica che si porrà nella configurazione di nuovi interventi.

La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e la qualificazione del singolo bene, ma anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua leggibilità. Contesto che costituisce anche lo spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine (biosistemico, di struttura storica, di configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), considerata quale struttura portante del contesto stesso.

La tutela e la qualificazione dovranno esprimersi in forme diverse: in rapporto ai caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al grado di "sensibilità" del luogo.

Condizione essenziale alla base di ogni azione di tutela paesaggistica è la "conoscenza" del paesaggio e delle sue potenzialità. Il territorio nel suo complesso deve essere valutato sotto il profilo paesaggistico in base alla rilevazione, alla lettura ed alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla ricomposizione relazionale dei vari fattori.

Ciò al fine di individuare, in rapporto ai caratteri rilevati, le condizioni di compatibilità tra queste risorse e le eventuali trasformazioni proposte.

Tale processo conoscitivo, indispensabile, può avvenire con vari livelli di approfondimento, in relazione all'importanza ed al carattere della trasformazione proposta, ma non può prescindere dalla necessità che si presti una particolare attenzione al risultato estetico degli interventi proposti.

1.2 Tutela paesaggistica del territorio lombardo nel Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010

Il 19 gennaio 2010, con deliberazione n. 951, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il Piano acquista efficacia, ai termini del comma 6 dell'art. 21 della l.r. 12/2005 "legge per il governo del territorio" a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010).

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004).

Il PTR in tal senso recepisce e aggiorna il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una propria compiuta unitarietà ed identità.

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Il Piano Paesaggistico regionale riconosce all'intero territorio valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo.

Le tre finalità perseguite, nell'ottica della di una diffusa tutela e valorizzazione del paesaggio, sono:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Le misure di indirizzo e prescrivibilità paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale attraverso una serie di azioni come la tutela e la valorizzazione dei laghi lombardi, con specifica attenzione alla salvaguardia dello scenario lacuale che ne connota con particolare forza l'immagine consolidata, l'identità storica e il delicato equilibrio ambientale; il riconoscimento della rilevanza paesaggistica dei sistemi fluviali e della rete idrografica naturale con azioni di tutela maggiormente articolate per il fiume Po; la tutela e la valorizzazione paesaggistica delle infrastrutture idrografiche artificiali (navigli, fontanili, canali di bonifica e irrigazione, rete irrigua); la salvaguardia dei paesaggi di elevata naturalità della montagna; la tutela e la valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei e insediamenti storici; l'attenzione prioritaria agli interventi di riqualificazione e di recupero di ambiti ed aree degradati o dismessi in

quanto opportunità unica e non ripetibile di ricomposizione e di riassegnazione di significato ai luoghi che l'hanno perso; la tutela dei Siti Unesco, sulla base dei Piani di Gestione degli stessi, e dei Geositi di rilevanza regionale; la salvaguardia e la valorizzazione del Belvedere e delle visuali sensibili, la tutela e la valorizzazione della viabilità storica e di quella di interesse paesaggistico.

L'approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l'attenta lettura dei processi di trasformazione dello stesso e l'individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.

1.2.1 Ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica

Per questi ambiti il Piano Paesaggistico Regionale, oltre a specifici indirizzi e criteri per le diverse unità tipologiche di paesaggi, stabilisce - all'art 16 bis delle Norme del Piano - alcune prescrizioni generali e specifiche per la disciplina dei beni paesaggistici.

Sono richiamate le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed i criteri specifici al riguardo emanati da Regione Lombardia, ed in dettaglio sono elencate le cautele e gli indirizzi da osservare per quanto attiene le trasformazioni degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

Per la tutela e la gestione delle trasformazioni delle aree e degli Immobili di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 ci si deve riferire alle disposizioni e i criteri emanati da Regione Lombardia, nonché alle indicazioni e prescrizioni in merito dettate dai PTC provinciali e dai PGT con contenuti paesaggistici; negli ambiti a parco o riserva si applicano inoltre le disposizioni di maggior dettaglio o integrative contenute nei Piani territoriali di coordinamento o nei Piani di gestione delle singole aree protette.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, qualora non sia precisata nei provvedimenti suddetti la specifica disciplina di tutela alla quale attenersi, si applicano le prescrizioni di seguito dettate.

I beni paesaggistici individuati di cui alla **lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004**, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e riconoscibilità, preservandone l'identità e l'integrità naturalistica e morfologica, simbolica e/o scientifica che ne ha determinato l'individuazione quale bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; sono quindi da escludersi tutti gli interventi che possano compromettere i predetti caratteri del bene in sé e le aree a contorno degli stessi e comprese nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto tali aree sono da intendersi specificamente finalizzate a costituire una fascia di rispetto dei suddetti beni per garantirne la percepibilità e limitare i possibili effetti indotti da trasformazioni al contorno o da eccessiva pressione antropica.

Per questi beni paesaggistici individuati, per i quali non risultino più riconoscibili i caratteri di singolarità o integrità che ne hanno determinato l'individuazione originaria, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale intangibilità del bene fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso.

Le ville, i giardini e i parchi, di cui alla **lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004**, devono essere salvaguardati nella loro identità, consistenza e riconoscibilità, con specifico riferimento alla preservazione dei caratteri morfologici e stilistici dei correlati manufatti architettonici, alla salvaguardia dei valori storici e vegetazionali dei giardini e dei parchi, la cui preservazione come "aree verdi attraenti" diviene assolutamente prioritaria e inderogabile qualora si tratti di parchi o giardini inclusi in contesti urbanizzati.

Per questi beni la norma del PPR indica le seguenti particolari prescrizioni:

- devono essere salvaguardate le essenze arboree presenti, con particolare riferimento a quelle di più vecchio impianto, e devono essere scelti con particolare cura materiali e arredi,
- deve essere garantita la percepibilità delle suddette aree verdi dagli spazi di pubblica circolazione circostanti,
- si deve tenere conto del valore simbolico e testimoniale di queste aree nella definizione delle scelte di illuminazione,
- deve essere attentamente valutata la disposizione e scelta di cartelli e cartelloni informativi ed è da escludersi l'inserimento di pannelli pubblicitari,
- deve essere valutata con grande attenzione l'eventuale introduzione di strutture di servizio (chioschi o simili) e per il gioco e comunque la scelta degli elementi e materiali che vanno a comporre devono risultare idonei al carattere storico-culturale e ambientale dell'area,
- sono da escludersi destinazioni d'uso e interventi che possano erodere o pregiudicare l'integrità del complesso architettonico e del sistema verde e va pertanto opportunamente considerato in tal senso l'esercizio di eventuali manifestazioni o attività ad elevato impatto di pubblico.

Per questi beni paesaggistici, per i quali non risultino più riconoscibili i caratteri di non comune bellezza o rilevanza ambientale e della flora che ne hanno determinato l'individuazione, le prescrizioni sopra indicate sono da intendersi quale indicazione di non modificabilità del bene, salvo i necessari interventi di manutenzione, fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici tutelati ai sensi delle **lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004**, le cosiddette "bellezze d'insieme" e "bellezze panoramiche", qualora non siano precisate nei provvedimenti suddetti le specifiche indicazioni di tutela alle quali attenersi, valgono alcune prescrizioni generali che sono dettate sia dall'art. 16 bis della normativa del PPR oltre che dai presenti criteri: in particolare nella valutazione paesaggistica che dovranno effettuare gli Enti locali e le rispettive Commissioni Paesaggio potranno essere utili le indicazioni contenute nella sezione modalità delle trasformazioni delle "Schede degli elementi costitutivi del paesaggio" (appendice B), assumendo quali cautele per le modalità d'intervento gli "Elementi di vulnerabilità e di rischio" e le "Categorie compatibili di trasformazione" ivi indicate.

Il Piano Paesaggistico Regionale indica per questi ambiti, proprio in ragione della loro natura di ambiti estesi e non puntuali o "individuati", l'osservanza delle specifiche prescrizioni di seguito dettate con riferimento ad alcuni specifici contesti e ad alcune distinte categorie di opere.

I criteri ed indirizzi di seguito richiamati valgono come riferimento per le valutazioni cui gli Enti locali, sia le strutture tecniche che le Commissioni Paesaggio, devono attenersi nell'esame dei progetti di trasformazione proposti.

Cartellonistica e mezzi pubblicitari:

- cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli;
- cartellonistica informativa (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico): è ammissibile, nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia,

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012

- contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto;
- cartellonistica e altri mezzi pubblicitari: sono da escludersi lungo tutti i tracciati stradali all'esterno dei centri abitati e devono essere valutati con grande attenzione all'interno dell'urbanizzato, al fine di evitare l'introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, anche temporaneo.

Sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo-pedonale:

- devono essere tutelati e valorizzati quale infrastruttura per la fruizione sostenibile del paesaggio e al contempo componente connotativa dello stesso;
- devono esserne mantenute di massima le dimensioni, il fondo naturale, la vegetazione e le finiture che ne caratterizzano l'assetto tradizionale;
- vanno promosse le iniziative volte alla manutenzione e riqualificazione dei sentieri e dei percorsi pedonali in disuso;
- devono essere impediti interventi che possano frammentarne la continuità e/o comprometterne le connotazioni specifiche di rete di mobilità a carattere principalmente pedonale o ciclo-pedonale.

Viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza sovralocale sia percorsi locali urbani e rurali:

- tutela e valorizzazione della permanenza e leggibilità dei tracciati nel loro sviluppo extraurbano;
- salvaguardia della permanenza dei "calchi" e degli allineamenti all'interno degli abitati;
- salvaguardia degli elementi funzionali storicamente connessi al "sistema strada" quali stazioni, caselli, locande, cippi, edicole sacre, muri di cinta e/o di fabbrica, porte ecc.;
- salvaguardia della toponomastica storicamente riconosciuta;
- perseguimento del decoro ambientale, scongiurando e controllando ogni forma di disordine (escavazioni, discariche di materiali, depositi anche temporanei ecc.);
- inibizione o comunque massima limitazione della realizzazione di nuove reti tecnologiche fuori terra.

Alberate, filari e macchie boschive:

- nei paesaggi rurali di pianura devono essere salvaguardati, potenziati e valorizzati i filari e le quinte arboree o arbustive tradizionalmente correlati alla partizione agraria, che connotano il paesaggio agrario tradizionale segnandone, tramite quinte verdi, la tessitura e le relazioni con gli insediamenti e l'idrografia; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali di accesso ai nuclei; devono essere altresì tutelate e valorizzate le macchie boschive esistenti e i sistemi verdi di ripa che affiancano gli elementi dell'idrografia superficiale;
- nei paesaggi rurali collinari, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, delle alberature che segnano l'accesso a ville e parchi, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli; gli interventi riguardanti i boschi devono essere finalizzati in generale al loro mantenimento, le eventuali riduzioni delle loro superfici devono essere compensate attraverso l'attuazione di piani di rimboschimento conformemente alla normativa di settore ed in coerenza con la salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio locale;
- nei paesaggi rurali montani, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela e valorizzazione di alpeggi e maggenghi, alla salvaguardia dei caratteri di naturalità dei versanti meno antropizzati e alla cura dei boschi;
- in ogni caso, l'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente, dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo di essenze di specie autoctone o comunque già consolidate nel contesto paesaggistico, di opportuna dimensione e nel rispetto delle connotazioni vegetazionali, tradizionalmente consolidate nell'area.

Belvedere, visuali sensibili e percorsi panoramici:

- devono essere salvaguardate le potenzialità di percezione del paesaggio indicate nella descrizione del bene, valutando in tal senso con particolare attenzione la collocazione di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostruzione della veduta panoramica;
- devono essere evitate interventi e attività che:
 - possono portare alla parziale o totale ostruzione delle visuali,
 - possono compromettere le condizioni di accessibilità e fruibilità pubblica dei siti e dei tracciati,
 - possono compromettere decoro e tranquillità della percezione, valutando con particolare attenzione interventi di arredo e illuminazione, collocazione di spazi per la sosta di automezzi e inserimento di impianti tecnologici.

Pertanto nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione deve essere effettuata sulla base dei presenti criteri con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni e dei criteri di gestione (laddove esistenti) dello specifico atto di tutela.

Tale valutazione si conclude, laddove l'intervento risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con l'autorizzazione paesaggistica rilasciata secondo le procedure e modalità stabilite dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e secondo le competenze stabilite dalla legge regionale.

Va ricordato che l'autorizzazione paesaggistica è atto amministrativo autonomo e preliminare rispetto al titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione edilizia libera) e deve, comunque, essere acquisita prima dell'inizio lavori anche nel caso di trasformazione soggette a semplice comunicazione per quegli interventi cosiddetti di "edilizia libera" (cfr. art 6 del d.p.r. 380/2001 come sostituito dalla legge 73/2010).

Va altresì ribadito che laddove l'intervento non risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, ed il procedimento si concluda con un diniego paesaggistico, viene inibita la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo edilizio.

1.2.2 Ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica

Per quanto riguarda la rimanente parte del territorio lombardo, gli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il PPR ribadisce l'obbligo di un esame paesistico per i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici.

Va segnalato che Regione Lombardia, già con il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale, aveva stabilito di riservare una doverosa attenzione alla qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione territoriale stabilendo l'obbligo di una valutazione delle trasformazioni in rapporto al contesto paesaggistico.

In tali ambiti la salvaguardia del paesaggio è esercitata tramite un esame paesistico, condotto dal proponente l'intervento sulla base delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47).

Tali criteri per la redazione dell'esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo, indicano un metodo che definisce le modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito e del grado di incidenza paesistica del progetto.

Tale metodo consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto che, in prima istanza, viene stimato dal proponente l'intervento e viene valutato dall'ente competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Con l'approvazione del PPR, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio, il provvedimento regionale sopra citato continua ad esplicitare tutta la sua efficacia per cui è obbligatorio per tutto il territorio regionale - ad eccezione degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (per i quali valgono le procedure dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) - che i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla soprarichiamata deliberazione regionale (cfr. articoli 35-39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale).

Ne consegue, per tutti i progetti che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, l'obbligo di effettuare l'esame paesistico.

Tale obbligo permane, non solo per gli interventi la cui realizzazione è subordinata al rilascio di uno specifico titolo abilitativo edilizio, ma anche per gli interventi per i quali il nuovo testo dell'art. 6 del d.p.r. 380/2001, come sostituito dalla legge 73/2010, ha semplificato le procedure per la relativa realizzazione.

Infatti il comma 1 della norma sopra richiamata richiede comunque il "rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia" e, il comma 3 del medesimo articolo, richiede che alla comunicazione di inizio dei lavori richieda per alcuni tipi di intervento debbano essere allegate "le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore".

Deve pertanto correttamente ritenersi che le disposizioni della Normativa del vigente Piano Paesaggistico Regionale (cfr. art. 35, comma 1), le quali stabiliscono che "in tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall'esame d'impatto paesistico", rientrino tra le "normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia", e che la valutazione d'impatto paesistico, ove necessaria, possa annoverarsi tra le "autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore".

Infine va segnalato che tale orientamento è confermato anche da recenti pronunce giurisprudenziali (TAR Brescia - sentenza n. 2411/2010) che considerano la disposizione del Piano Paesaggistico Regionale, relativa all'obbligo della valutazione paesistica preliminare al rilascio dei successivi atti di assenso edilizio o per l'inizio dei lavori in caso di dichiarazione di inizio attività, quale strumento attraverso il quale l'ordinamento persegue l'obiettivo della tutela del paesaggio.

In conclusione si evidenzia che nelle aree del territorio regionale, non sottoposte a specifica tutela paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004, tutti gli interventi edilizi che comportino una modifica dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, da realizzarsi per gli effetti di qualunque titolo abilitativo all'attività edilizia, devono essere comunque preceduti dal preventivo esame paesistico dei relativi progetti.

Per quanto riguarda la procedura da utilizzare per l'esame paesistico dei progetti, si richiamano le disposizioni dell'art. 39 delle norme del PPR, e si evidenziano due aspetti che hanno una forte ricaduta nei rapporti tra cittadino/professionista e pubblica amministrazione.

Al progettista (art. 39 comma 1) compete la redazione dell'esame paesistico del progetto, con il quale viene proposta una "valutazione dell'impatto paesistico" che potrà collocarsi:

- al di sotto della soglia di rilevanza;
- tra la soglia di rilevanza e quella di tolleranza;
- oltre la soglia di tolleranza.

In base all'art. 39, comma 2 i progetti il cui impatto non superi la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico e, quindi, possono essere presentati all'amministrazione competente per i necessari atti di assenso o per la denuncia di inizio attività senza obbligo di presentazione della relazione paesistica di cui all'articolo 35, comma 6 delle norme del PPR.

All'amministrazione locale (cfr. art. 39, comma 1 delle Norme del PPR) resta la facoltà di verifica della adeguatezza della stima d'impatto proposta dal proponente.

Nel caso in cui la stima fornita dal progettista dell'intervento non sia giudicata adeguata il responsabile dell'Ente locale comunica all'interessato le specifiche motivazioni, puntualmente illustrate, per le quali non si condivide la valutazione fornita dal progettista.

Contestualmente viene avviata la fase relativa al "giudizio d'impatto paesistico" che prevede la richiesta al proponente l'intervento di una relazione paesistica (cfr. art. 35, comma 6) e, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 81, comma 3, lettere b) e c) della l.r. 12/2005, l'acquisizione dell'obbligatorio parere della Commissione Paesaggio locale sul progetto presentato: va precisato che tale richiesta di parere non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso e di inizio lavori, che vanno in ogni caso rispettati.

Tale fase, oltre che nel caso sopra illustrato, si avvia anche a seguito della autonoma valutazione del progettista che attribuisca al progetto un impatto paesistico oltre la soglia di rilevanza.

Successivamente all'acquisizione del parere della Commissione Paesaggio, il responsabile del procedimento esprime il giudizio di impatto paesistico (cfr. art. 39, comma 5) formulando eventuali richieste di modifica del progetto o subordinandone l'approvazione alla previsione di specifiche opere di mitigazione atte a migliorare l'inserimento nel contesto.

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012

1.3 Ambiti di "elevata naturalità" (art. 17 delle norme del PPR)

Per quanto riguarda questi vasti territori, ove l'elemento prevalente è che li connota come ambiti di elevata naturalità è la scarsa presenza antropica, la disciplina paesaggistica, dettata dall'art. 17 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
- b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
- c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
- d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
- e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

L'individuazione di tali ambiti, che corrispondono a quelli originariamente perimetrali dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e Int., ad eccezione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia, è indicata nel Piano Paesaggistico (cfr. tavola D e repertorio ad essa allegato).

Va osservato che la specifica disciplina di tutela stabilita dall'art. 17 soprarichiamato non si applica nelle aree che, pur ricadendo entro gli "ambiti di elevata naturalità", sono ricomprese in parchi regionali dotati di Piano Territoriale di Coordinamento definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione.

Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del citato articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.

Allo stato attuale delle disposizioni legislative e regolamentari, negli ambiti di elevata naturalità, non subiscono alcuna specifica limitazione e, pertanto, possono essere realizzate le seguenti attività:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché alcuni interventi indicati al comma 11 dell'art. 17 delle norme citate;
- b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
- d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
- e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
- f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse;
- g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.

Occorre precisare che gli interventi e le opere, non esplicitamente indicate nella norma soprarichiamata del Piano Paesaggistico Regionale, non possono essere realizzate negli ambiti di elevata naturalità.

Vanno richiamate anche le disposizioni del comma 6 dell'art. 17 delle norme del Piano Paesaggistico le quali stabiliscono, relativamente alla possibilità di realizzare alcune tipologie di interventi negli ambiti di elevata naturalità, che:

- la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
- la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
- la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere ed interventi ammessi, al fine di garantire la coerenza con il contesto paesaggistico esistente i progettisti, nella elaborazione dei progetti, dovranno fare riferimento oltre che agli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale:

- ai presenti criteri nonché agli specifici indirizzi eventualmente dettati dagli atti di assoggettamento a tutela nel caso le aree interessate ricadano entro gli ambiti di elevata naturalità e siano anche assoggettate a specifica tutela paesaggistica (ex articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004);
- alle linee guida per l'esame paesistico dei progetti (cfr. d.g.r. n. 11045 dell'8 novembre 2002 - 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002) qualora le aree, ricadenti entro gli ambiti di elevata naturalità, non siano assoggettate a specifica tutela paesaggistica.

1.4 Valutazione paesaggistica dei progetti: il percorso metodologico

La legge affida alle Commissioni per il paesaggio, istituite presso gli Enti cui è attribuita la competenza amministrativa in materia di paesaggio, la responsabilità della valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti tramite la formulazione di un parere obbligatorio e consultivo sul progetto all'esame.

Accertato preliminarmente che l'area oggetto dell'intervento sia soggetta a vincolo paesaggistico e richiamate e valutate le motivazioni del vincolo esistente, si ritiene, in linea generale, che la valutazione di compatibilità paesaggistica possa avvenire dopo aver:

- effettuato la lettura e la interpretazione del contesto paesistico,
- individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio,
- valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto e quindi la compatibilità paesaggistica del progetto.

E' auspicabile che le motivazioni espresse dalle Commissioni per il Paesaggio ripercorrono sinteticamente i tre passaggi che hanno condotto alla definizione del parere finale.

Al fine di fornire un supporto alle operazioni richiamate, vengono indicati alcuni indirizzi utili per impostare un'analisi sistematica del paesaggio. Analisi che si ritiene parte essenziale di una attività di tutela e di corretta valutazione di compatibilità degli interventi.

La tessitura relazionale che "tiene insieme" in un unico organismo significativo gli elementi del paesaggio, fa sì che questo sia debitore ad ogni singola componente della sua capacità significativa e che, reciprocamente, alla singola componente sia dato di

evocare l'organismo culturale di appartenenza nella sua totalità anche là dove sia residuo di un paesaggio alterato.

Questa parte dei presenti criteri riserva un rilevante spazio alla descrizione di singoli elementi connotativi affinché si abbia cura della loro conservazione, a tutela della ricchezza significativa del paesaggio nel suo complesso, proponendo una metodologia di analisi, che risulterà certamente incompleta e potrà anche non trovare un unanime consenso sul piano metodologico, ma che intende riconfermare un criterio oggi ampiamente riconosciuto nell'ambiente scientifico-culturale, come in quello politico-amministrativo.

Si fa riferimento alla imprescindibilità del preventivo percorso conoscitivo del contesto ambientale in ogni processo di trasformazione territoriale, sia nel momento di ideazione del progetto, che in quello della sua valutazione ed approvazione, a fondamentale garanzia di salvaguardia e conservazione dei valori paesistici.

1.4.1 - Analisi del contesto paesaggistico: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio

Onde costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri degli ambiti vincolati, coglierne gli elementi di identità, descriverne i contenuti paesistici, gli enti locali possono procedere ad un censimento cartografico dei principali elementi paesaggistici che ricadono negli ambiti di vincolo.

L'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio è una operazione da condurre con attenzione per cogliere la ricchezza e varietà dei segni connotativi. Si tratta di riconoscere quali elementi situati all'interno degli ambiti di vincolo concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

A tal fine si ritiene utile il rimando alle schede (appendice B al presente documento) relativi ai singoli elementi costitutivi del paesaggio che consentono l'identificazione di tali elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano, esemplificativamente, alcune categorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati.

Le condizioni generali di rischio alle quali sono soggetti gli elementi paesaggistici elencati, valutate sulla base di osservazioni generalizzate (nell'arco temporale degli ultimi due-tre decenni) estese alla tipologia ricorrente delle trasformazioni che avvengono nell'intera area regionale lombarda, sono state rilevate in base ai seguenti parametri:

- evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi antropici;
- trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto d'uso, compreso l'abbandono;
- cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il "giudizio di valore" relativo all'elemento costitutivo.

In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio si ritiene opportuno dare rilievo alle considerazioni di perceibilità degli elementi considerati nelle schede in relazione al contesto.

Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di sostituzione di elementi di forte caratterizzazione e di notevole perceibilità (obliterazione di connotazione), sia che si tratti di accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongono percettivamente al contesto in modo dissonante (effetto intrusivo).

Un possibile effetto "obliterativo" può manifestarsi nel caso di sostituzione del manto di copertura in coppi di un edificio appartenente ad un contesto con presenza prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte perceibilità dell'insieme delle coperture da luogo pubblico (es. da un percorso collocato in posizione più alta).

Mentre un effetto intrusivo può darsi a seguito della proposta realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in modo preponderante e caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti contenute, percepibili come visione panoramica d'insieme.

Compito dell'ente cui è attribuita la competenza paesaggistica, e delle Commissioni per il Paesaggio (v. paragrafo 5.5 dei presenti criteri) è quello di saper calare, nelle condizioni locali, le indicazioni fornite in termini generali dalle schede soprarielimate, che costituiscono una prima struttura "aperta" che, tramite le esperienze locali e un reciproco scambio di informazioni fra Regione ed enti locali, potrà crescere, articolarsi e perfezionarsi nel tempo.

Al soli fini di dare una struttura ordinata alla fase analitica, gli elementi costitutivi considerati sono stati organizzati secondo due fondamentali categorie tematiche:

- il sistema geomorfologico e naturalistico;
- il sistema antropico.

E' ovvio che questa schematica catalogazione dei segni paesaggistici non restituisce la realtà del "paesaggio", che si caratterizza, come è stato più volte ribadito nel testo, proprio per l'organica fusione degli elementi costitutivi in una complessa struttura territoriale "significativa".

1.4.1.1 - Il sistema geomorfologico e naturalistico

Nel settore geomorfologico e naturalistico sono stati presi in considerazione gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica territoriale fondamentale, suddividendoli, per facilità di classificazione e di consultazione, in due sotto-sistemi: quello idrogeomorfologico e quello vegetazionale.

E' noto che spesso i due aspetti risultano inscindibilmente intrecciati; d'altra parte la loro distinzione risulta spesso utile per la migliore comprensione delle trasformazioni territoriali. Questo anche in considerazione del fatto che in gran parte del territorio lombardo vale la raccomandazione che l'azione di tutela sia contestualmente rivolta:

- a garantire la conservazione o il miglioramento del complesso di beni in questione;
- a mantenere i rapporti di equilibrio storicamente consolidatisi tra il sistema antropico e il sistema geomorfologico e naturalistico.

Si pensi, a solo titolo di esempio, alla idrografia superficiale che vede in Lombardia la storica costruzione di un sapiente sistema di canali e reti irrigue correlato e integrato con la struttura idrografica naturale.

Le Amministrazioni devono poi tenere presente che in quest'ambito tematico sono operanti vincoli e norme di natura geologica, forestale ed ecologica e che i relativi compiti di gestione, salvaguardia e tutela spettano ad Enti specifici con i quali le Amministrazioni dovranno confrontarsi in sede di valutazione della vulnerabilità del contesto e della compatibilità delle trasformazioni indotte dai progetti.

Negli ambiti dei parchi e delle riserve regionali, oltre alle specifiche indicazioni sopra espresse e alla presenza di beni costitutivi del paesaggio in forma singola o associata, si dovrà fare riferimento alle norme di salvaguardia contenute nei rispettivi provvedimenti istitutivi e attuativi.

Per un più opportuno giudizio e adeguato orientamento nella fase progettuale si deve far riferimento anche al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19).

1.4.1.2 - Il sistema antropico

La definizione di sistema antropico, assunta dai presenti criteri, considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall'uomo, a partire dalle infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente ne costituiscono la porzione preponderante, per arrivare alla organizzazione del sistema insediativo e delle sue singole componenti.

Il "sistema antropico", nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi valuta il progetto dovranno attentamente considerare.

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012

Al fine di una più agevole consultazione, le schede degli elementi costitutivi del sistema antropico sono state organizzate secondo dei sottosistemi di seguito descritti.

- *Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale*

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e interferenza con i caratteri idrogeomorfologici (sistema geomorfologico e naturalistico).

Le schede che vengono proposte individuano alcune categorie di elementi riconducibili da una parte alle strutture a rete (viabilità storica, navigli e canali) e dall'altra agli elementi puntuali diffusi che le caratterizzano.

Gli Enti locali potranno poi articolare tali categorie in base alle specifiche situazioni.

La fase analitica deve partire dalla considerazione delle caratteristiche qualitative e morfologiche del sistema di relazioni territoriali che caratterizza l'ambito, per arrivare a individuare, a livello locale, l'orditura dei campi, la suddivisione dei lotti e le interrelazioni di questi segni con gli elementi geomorfologici, al fine di evidenziare la "tessitura" territoriale del contesto specifico dell'intervento. L'individuazione dei singoli elementi puntuali e lineari potrà così configurarsi come un processo ricognitivo significativo e non come semplice catalogazione di oggetti.

- *Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

Alla "tessitura e caratterizzazione" del sistema rurale-paesistico-ambientale (come definito nei criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei PTC - cfr. d.g.r. n. VIII/8059 del 19.09.2008) concorrono non solo gli elementi che strutturano il territorio (i sistemi a rete, i terrazzamenti, i manufatti, i sistemi verdi lineari e non, etc) e caratterizzano il suolo in relazione alle diverse funzioni che questo svolge (fertilità, permeabilità, stoccaggio di carbonio organico, evapotraspirazione, etc), ma anche i differenti usi agricoli, non tanto nel senso della scelta delle singole colture (che segue di per sé avvicendamenti conseguenti a logiche interne al settore e di mercato) quanto rispetto alle diverse forme di organizzazione del territorio e relazioni che tali usi implicano.

Vanno, poi, considerate le "trame verdi" che attraversano il paesaggio agrario e che hanno trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi connesse al sistema insediativo: le alberature di invito alle dimore rurali (cascine e ville), i viali alberati di ingresso ai nuclei o centri abitati, le sistemazioni verdi connesse a santuari e cimiteri, i parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli insediamenti urbani, le emergenze vegetazionali e floristiche, ecc.

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto.

Recenti studi condotti in relazione all'uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni hanno evidenziato importanti trasformazioni territoriali, registrando un forte crescita delle aree urbanizzate e "consumo" di suoli agricoli.

Gli impatti diretti e non sul "sistema" derivati dalla progressiva e costante erosione del suolo agricolo e libero hanno inciso ed incidono in modo importante sul paesaggio e sulla sua qualità. Al fine di minimizzare il consumo di suolo il PTR declina obiettivi strategici, tematici e per singoli ambiti territoriali.

L'azione di tutela, muovendo da specifiche attenzioni all'uso del suolo rinviate a minimizzarne il consumo, deve promuovere in tal senso la salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete e lineari del paesaggio agrario, dei prati e dei pascoli permanenti, della vegetazione diffusa del paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree flogistiche, del patrimonio arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberature lungo i tracciati viari e di quelle delle strade e delle piazze urbane.

- *Sistemi insediativi*

Il riconoscimento della particolare valenza storica di un insediamento o di un complesso di edifici è compiuto con l'aiuto delle schede proposte nella parte riguardante il "sistema insediativo".

Il controllo del rapporto tra forma insediativa e paesaggio risulta essere una componente delle operazioni che le Amministrazioni comunali devono esercitare con particolare attenzione e sensibilità.

Le schede che vengono proposte prendono in considerazione alcune tipologie di insediamenti ricorrenti nel territorio lombardo e per le singole definizioni e l'individuazione delle categorie compatibili di trasformazione si rimanda alle schede stesse.

Si ribadisce che, nel caso l'Amministrazione si trovasse ad affrontare situazioni difficilmente riferibili alle tipologie indicate, l'integrazione di tale elenco da parte degli Enti locali è operazione prevista ed auspicabile. Ovviamente l'attenzione delle Amministrazioni e degli esperti devono rivolgersi ad evitare che soprattutto le eventuali nuove edificazioni, previste ai margini di tali sistemi o al loro interno, non ne alterino il carattere intrinseco e soprattutto il rapporto con il sistema paesaggistico generale, soprattutto conservando la caratterizzazione della loro forma originaria rispetto alla collocazione orografica.

- *Tipologie edilizie*

Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico.

Fattori determinanti delle configurazioni tipologiche sono la struttura socio-economica del soggetto di utenza (in particolare del nucleo familiare per quanto riguarda il più vasto campo dell'edilizia abitativa), le acquisizioni tecnologiche nonché i valori semantico-simbolici connessi.

L'individuazione delle tipologie edilizie non può avvenire in astratto, ma, seppur con riferimenti di carattere generale (ad esempio alla scala nazionale, europea, ecc.), deve emergere da un'analisi critica del contesto ambientale locale a partire da valutazioni "storico-critiche" (ricostruzione del processo di genesi e trasformazione contesto ambientale di appartenenza) e "metrico-formali" (dimensioni, distribuzione spazi e volumi ed elementi costruttivi).

Ogni riferimento a sistemi tipologici generalizzati ha necessità di essere comunque verificato in sede locale, dalla scala provinciale e sovracomunale a quella dei singoli nuclei insediativi (urbani o sparsi), perché si possa esercitare una corretta e, soprattutto, concretamente propositiva tutela paesaggistica.

La conoscenza dei tipi edilizi è fondamentale nella gestione paesaggistica del territorio.

Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori percettivi delle facciate, ma - in strettissima connessione - propongono l'impronta di una struttura più profonda.

Anche in questo caso le schede fornite presentano opportune indicazioni relative ad alcune tipologie ricorrenti quali ad esempio i tipi a schiera, a corte, in linea, a torre, gli edifici monofamiliari isolati o gli edifici di archeologia industriale.

Gli interventi sull'esistente relativi alle opere esterne potranno prevedere, in tutti i casi, l'eliminazione delle superfetazioni aggiuntesi nel tempo. L'azione di tutela deve poi essere indirizzata a verificare che eventuali interventi di adeguamento tecnologico (centrale termica, ascensori ecc.), di integrazione o ridefinizione dei sistemi distributivi (scale esterne, ballatoi, ecc.), di recupero dei sottotetti,

di adeguamento di facciata (modifiche della luce o del numero delle aperture per adeguamento ai rapporti aero-illuminanti) siano integrati e armonizzati organicamente con il fabbricato esistente, considerando attentamente la struttura metrico-formale dell'edificio e il significato storico-culturale (e simbolico) dei diversi elementi.

- *Materiali ed elementi costruttivi*

Le schede proposte considerano in particolare i materiali edili tradizionali (pietra, legname, cotto,intonaci, materiali da rivestimento).

Non sono considerate le tecniche costruttive "moderne", strutture in cemento armato o miste, in quanto la vasta articolazione e la problematicità dell'argomento hanno suggerito di rimandarne la trattazione a successivi approfondimenti.

Le Amministrazioni locali possono, però, elaborare schede specifiche relative ai casi che interessano il proprio territorio (ad esempio con riferimento a ville liberty, palazzi ottocento-novecenteschi, edifici razionalisti...).

L'uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell'edificio e la sua valenza paesaggistica, poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di esigenze funzionali.

Così il tessuto della muratura in pietra rappresenta volutamente un fatto simbolico-significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente: per lo più rimaneva a vista ed in qualche caso le superfici affioranti erano protette con una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco (intonaco "raso-pietra").

E' ovvio che l'intonacatura di tali murature rappresenta sempre un oltraggio paesaggistico, soprattutto quando vengono utilizzati intonaci cementizi strolati, che cancellano il volto e l'identità di tradizioni tecnologiche e culturali di interi insediamenti come, purtroppo, si sta verificando in alcune valli importanti del bresciano e del bergamasco. Al contrario, raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a "faccia a vista" poiché l'impiego di mattoni poco cotti, per ragioni di economia, negli edifici tardo medioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco divenne un elemento di decoro dell'edificio.

Il tipo di intonaco e il colore della tinteggiatura, poi, condizionano in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi "lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Vanno poi considerati materiali e caratteri di tutti gli elementi costruttivi.

Particolare attenzione deve essere prestata ai manti di copertura che nell'edilizia storica sono realizzati con vari materiali di pietra, cotto e legno.

Come noto, prevalgono nella fascia alpina e consistentemente in quella prealpina le coperture in pietra, assai rari, ma importanti da conservare là dove ancora esistono, i tetti coperti con tavolette di legno (scandole) o, in qualche caso, ormai quasi unico, con materassino di paglia (materiale che tuttavia da molto tempo — a differenza dei paesi francesi e anglosassoni — è stato sostituito con la pietra), il tetto lombardo per antonomasia è quello di tegole in cotto e non ammette varianti di sorta; con l'uso di opportuni accorgimenti di recente introduzione è divenuto affidabile allo stesso livello di altre soluzioni.

In tutti i casi il criterio di uniformità per l'intero insediamento o il gruppo di edifici preso in esame deve essere il criterio guida per la tutela paesaggistica.

Una riflessione specifica meritano le aperture e gli elementi di chiusura e di oscuramento: grande attenzione si deve porre nella loro rilevazione, sia in rapporto alle dimensioni, sia alle soluzioni tecniche impiegate. Tenendo presente che la forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche dei sistemi edilizi minori.

Grande cautela deve guidare anche le operazioni di ristrutturazione di ballatoi, portici e loggiati. Gli ultimi due risultano particolarmente importanti nella definizione della struttura dei vuoti e dei pieni, dei giochi di luce e ombra dell'intera facciata. In generale, il rispetto dei caratteri dimensionali e costruttivi, il recupero di materiali e finiture originali permettono di non alterarne la connotazione specifica.

Determinante nella definizione dello spazio pubblico insediativo e degli spazi aperti è poi l'uso corretto di recinzioni e pavimentazioni.

Rispetto alle prime, si ricorda che scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia d'età storica: quando vennero realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estende progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo ottocento.

Del tutto ignorata è, poi, la recinzione nell'area alpina nella quale il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro: soprattutto all'interno del tessuto edilizio del villaggio, la continuità dello spazio non costruito rappresentava una delle condizioni essenziali per la vivibilità dello stesso.

1.4.2 - Valutazione paesaggistica del progetto

Il processo valutativo si sviluppa ripercorrendo fasi di acquisizione di conoscenza dei caratteri connotativi dell'immobile o dell'ambito sui quali si intenda intervenire, relazionandoli al contesto per definire la loro appartenenza ad un più vasto sistema significativo che identifica il paesaggio all'interno del quale quell'edificio o quell'ambito si collocano.

Tenendo conto di questo quadro conoscitivo si dovrà prendere in considerazione l'entità delle trasformazioni territoriali indotte dal progetto, verificando sia le alterazioni introdotte nell'assetto delle configurazioni paesaggistiche tutelate che la sua capacità di porsi in "composizione" con il contesto. Sotto il profilo della conservazione delle tessiture strutturali del territorio dovranno essere considerate le alterazioni di continuità dell'assetto naturalistico e la conservazione degli elementi e dei sistemi storico-culturali.

Il rapporto progetto-contesto sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di base:

- di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore impatto con l'assetto paesaggistico, ponendosi in rapporto di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, al fine di contenere l'uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità con il contesto;
- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi; occorre che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in "composizione" con il contesto sia per scelte dimensionali dei volumi, che per scelte delle caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;
- di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne, anche ai fini di mitigazione dell'impatto visuale e di stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato;
- di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini e compensazioni, particolarmente nelle opere di viabilità o che, comunque, richiedano consistenti alterazioni del piano di campagna per scavi e riporti.

Ai soli fini orientativi delle valutazioni delle condizioni che determinano una particolare rilevanza per determinate categorie di interventi si forniscono alcune sintetiche indicazioni.